



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/10/2021 (punto N 30)

Delibera

N 1108

del 28/10/2021

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Giovanni FORTE

Direttore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Oggetto:

Riattivazione corsi di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	CORSO DI IDONEITÀ ALL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i., nel quale è previsto che, al fine di esercitare l'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, i medici siano in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività medesima

Rilevato che l'attestato di idoneità all'esercizio si ottiene a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione e del superamento del relativo esame finale, sulla base di programmi formativi approvati dalla Regione e messi in atto dalle Aziende Sanitarie;

Osservato come in questi ultimi anni i servizi dell'area emergenza-urgenza abbiano registrato una progressiva carenza di personale medico, dovuta sia alla ridotta attrattività del settore che ad una pregressa programmazione dei posti nelle scuole di specializzazione della specifica disciplina, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, numericamente insufficiente rispetto al fabbisogno;

Considerato che l'incremento del numero di contratti di formazione specialistica post lauream avviato nell'ultimo biennio non è ancora in grado di coprire il fabbisogno a breve e medio termine di specialisti espresso dal SSR;

Ritenuto quindi di riattivare i corsi di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, il cui programma formativo era già riportato in apposito accordo regionale relativo ai medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale, approvato con DGR n. 956 in data 18.12.2006;

Ritenuto di determinare:

- il numero massimo di partecipanti, pari a 50 per ciascuna sede di corso;
- il contributo di partecipazione da versare da parte di ogni medico partecipante, fissato nella misura di € 900,00, da versare all'Azienda presso la quale si svolge il corso secondo le indicazioni contenute nel bando di partecipazione, bando da pubblicarsi sul BURT a cura delle aziende sanitarie;
- la restituzione di una somma pari al doppio del contributo versato per i medici che rimarranno per almeno 12 mesi ad operare nei servizi di emergenza-urgenza del sistema sanitario toscano;

Dato atto che, qualora le quote di partecipazione incassate dal contributo a carico dei medici partecipanti non fossero sufficienti a coprire i costi di organizzazione e gestione dei corsi, le singole Aziende USL vi faranno fronte con risorse derivanti dai singoli bilanci aziendali;

Ritenuto di aggiornare all'attualità il programma del corso di formazione, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, corso che mantiene comunque le caratteristiche salienti ed i contenuti fondamentali del programma oggetto dell'accordo sopra richiamato;

Dato atto che i contenuti del corso e del provvedimento di accompagnamento sono state oggetto di positivo confronto con le organizzazioni sindacali della medicina generale;

Ritenuto di dare indicazione alle Aziende sanitarie locali di individuare il medico responsabile del corso nel dirigente responsabile del Dipartimento di Emergenza Urgenza, che collaborerà opportunamente con i coordinatori delle centrali operative del servizio 118, fatte salve diverse e motivate scelte organizzative;

Ritenuto opportuno altresì costituire un coordinamento regionale dei medici responsabili, allo scopo di ottimizzare l'acquisizione delle risorse esterne necessarie allo svolgimento dei corsi;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 con Intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il sopracitato Accordo collettivo nazionale prevede la stipula di accordi integrativi regionali per la definizione di specifici aspetti;

Visto l'accordo regionale relativo ai medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale in applicazione dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/3/2005, sottoscritto in data 28 novembre 2006 dall'Assessore regionale al Diritto alla Salute, dalla delegazione dei Direttori Generali, dalla delegazione dei Presidenti della Società della Salute e dalle organizzazioni sindacali FIMMG, Federazione Medici, Intesa Sindacale, FP – CGIL Medici;

Visto l'art. 10, comma 2, della LR 40/2005, in base al quale la Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e dell'Estar;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare la realizzazione di tre corsi a numero chiuso per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, da svolgersi nell'anno 2021-2022 presso le ASL Toscana Centro, Toscana Nordovest e Toscana Sudest, ciascuno strutturato così come riportato nell'allegato A "Corso di idoneità all'emergenza sanitaria territoriale", parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire i seguenti requisiti di ammissione:

- Laurea in Medicina e Chirurgia

- Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi

3. di dare atto che, in base alle norme vigenti, non è ammessa la partecipazione al corso da parte di coloro che frequentano un corso di specializzazione in qualsiasi disciplina, compreso il corso di formazione specifica in medicina generale;

4. di stabilire le seguenti priorità di accesso al corso, in coerenza con quanto previsto dall'art.96, commi 4, 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. :

4.1 ai corsi partecipano i medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l'anzianità di incarico; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe, sempre secondo l'anzianità di incarico;

4.2 in caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del punto 4.1, l'Azienda può ammettere al corso un numero di medici incaricati di continuità assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo l'anzianità di incarico;

4.3 qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei punti precedenti, sussista una ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria regionale, con priorità per i medici residenti nella stessa Azienda;

4.4 in caso di ulteriore mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del citato art. 96, l'Azienda può ammettere al corso medici non inseriti nella graduatoria regionale. Questo gruppo di medici è ordinato per minore età al conseguimento del diploma di laurea, quindi maggiore voto di laurea e, in caso di parità, maggiore anzianità di laurea, con priorità di accesso per i medici residenti nella stessa Azienda in cui si svolge il corso;

5. di dare indicazione affinché ogni Azienda USL deputata alla gestione ed organizzazione del corso provveda alla formazione della graduatoria dei candidati nonché a rilasciare, al termine del corso e tenuto conto dell'esito della frequenza e della valutazione finale di ciascun partecipante, l'attestato di

idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, così come previsto all'art.96, commi 4, 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;

6. di sostituire l'allegato A dell' *Accordo regionale relativo ai medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale in applicazione dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - reso esecutivo in data 23 marzo 2005*, allegato alla deliberazione 956/2006, con l'allegato A del presente atto;

7 di stabilire un numero massimo n. 50 partecipanti per ogni corso, nonché un contributo di € 900,00 a carico di ogni medico partecipante al corso in oggetto, da versarsi alle singole Aziende USL secondo le indicazioni contenute nel bando di partecipazione che verrà pubblicato sul BURT;

8. di restituire una somma pari a 2 volte il contributo versato ai medici che rimarranno per almeno 12 mesi ad operare nei servizi di emergenza-urgenza del sistema sanitario toscano dopo il completamento del corso, attivando le forme contrattuali previste dalla normativa vigente;

9. di dare indicazione alle Aziende sanitarie locali di individuare il medico responsabile del corso nel dirigente responsabile del Dipartimento di Emergenza Urgenza, che collaborerà opportunamente con i coordinatori delle centrali operative del servizio 118, fatte salve diverse e motivate scelte organizzative;

10. di costituire un coordinamento regionale dei tre medici responsabili dei corsi, allo scopo di ottimizzare l'acquisizione delle risorse esterne necessarie allo svolgimento dei corsi stessi;

11. di porre a carico del bilancio delle singole Aziende sanitarie l'eventuale eccedenza dei costi di organizzazione e gestione dei corsi di ciascuna di esse, qualora le quote di partecipazione incassate dal contributo da parte dei medici partecipanti non fosse sufficiente a coprire l'intero impegno finanziario sopportato dalle Aziende stesse;

12. di incaricare parimenti la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di impartire le necessarie istruzioni alle aziende ed agli enti del SSR per l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Giovanni Forte

IL DIRETTORE
Carlo Rinaldo Tomassini